



CITTA' DI CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 25.11.2024

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'ammissione alle prestazioni sociali, alle prestazioni sociali agevolate e alla componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune di Cassano Magnago (di seguito Comune), i criteri per l'erogazione degli interventi e servizi, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge, nonché le modalità di partecipazione al costo da parte dell'utenza.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

3. Rimangono escluse dalla disciplina le prestazioni per le quali l'istruttoria o l'erogazione è effettuata dal Comune in forza di disposizioni normative specifiche o conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi.

4. Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi previsti dal presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- "Prestazioni sociali": ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 112/1998, nonché dell'art.1, comma 2, della legge 328/2000, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di interventi e servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia.
- I.S.E.E. utenza: l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
- I.S.E.E. iniziale: il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione al costo da parte dell’utenza interessata.
- I.S.E.E. finale: il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell’utenza interessata.
- Tariffa massima: valore massimo di partecipazione al costo del servizio.
- Tariffa minima: valore minimo di partecipazione al costo del servizio.

Articolo 3 – Informazione

Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di partecipazione al costo da parte dell’utenza.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

- a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza. E’ fatta salva nel qual caso la richiesta di rimborso al Comune di residenza.

Articolo 5 – Priorità

In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale, le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 6 - Modalità di accesso e ammissione agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale

1. L’accesso agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dei cittadini o da chi legalmente li rappresenta ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati segnalino situazioni meritevoli di

valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa la persona interessata, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per la stessa.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
5. L'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla base del progetto personalizzato ovvero della relazione del servizio sociale.
6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dal Comune e risultanti a carico della persona beneficiaria.
7. Per la descrizione in dettaglio degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale si fa rinvio all'allegato al presente regolamento.
8. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione sino alla data prevista per legge, attualmente al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.
4. A fronte di attestazioni I.S.E.E. con valore pari a € 0,00, il Comune potrà acquisire dai richiedenti elementi volti a precisare le motivazioni giustificative di tale situazione.

Articolo 8 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Articolo 9 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 10 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, ovvero qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare o in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni per l'I.S.E.E. corrente, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 11 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:
 - a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, previa istanza formale delle persone interessate, corredata da elementi probatori, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 12 - Disposizioni comuni in tema di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (per la componente socio-assistenziale) e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenere il costo posto a carico dell'utenza. E' comunque garantita l'erogazione delle prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza.
2. I criteri di partecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii. e dai relativi provvedimenti attuativi;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, il Comune può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti con fragilità.

Articolo 13 - Determinazione partecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della quota di partecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo articolo 15, si utilizza la metodologia della progressione lineare, come di seguito indicata, o in alternativa il metodo delle fasce differenziate per valori I.S.E.E., in relazione alla tipologia dei servizi e/o al numero degli utenti.
2. La formula della progressione lineare prevede una determinazione per quota unitaria di partecipazione ed una formula per percentuale di partecipazione, sulla base dell'I.S.E.E. iniziale, dell'I.S.E.E. finale e della eventuale quota minima.

$$\text{partecipazione} = \frac{\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) + \text{eventuale tariffa minima}$$

3. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa idonea istruttoria e adeguata motivazione, può proporre di sostenere il costo della quota di partecipazione a carico dell'utenza, mediante l'erogazione di un contributo, per le situazioni di particolare gravità, che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro il termine previsto per l'approvazione delle tariffe, la Giunta comunale con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di partecipazione al costo a carico dell'utenza provvede ad aggiornare:

- l'ISEE finale e l'ISEE iniziale;
- l'eventuale quota minima e la tariffa massima di partecipazione al costo;
- gli eventuali scaglioni ovvero fasce di accesso a costi differenziati;
- le eventuali casistiche di utenti da esonerare con motivazione espressa.

Articolo 14 – Progetto individuale

1. Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
2. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con i servizi socio-sanitari, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
 - a) la situazione sanitaria personale;
 - b) la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
 - c) la situazione relazionale/affettiva/familiare;
 - d) la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
 - e) gli interessi ed aspirazioni personali;
 - f) i servizi territoriali già utilizzati;
 - g) i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
3. Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Articolo 15 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitano di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il costo della quota sociale della retta, il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo a copertura della residua quota sociale della retta.
2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE non superiore ad una soglia ISEE, definita annualmente dalla Giunta comunale sulla base delle indicazioni approvate nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale. È fatta salva l'eventualità prevista dal successivo comma 6.
3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato. La quota sostenibile dalla persona interessata è calcolata tenendo conto dell'ISEE della stessa e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che

della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto, mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per le spese personali necessarie.

4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa, di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico della persona interessata; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato per le spese personali necessarie; la riduzione della quota sociale a carico della persona interessata per gli eventuali rientri in famiglia.
5. Qualora subentrassero delle variazioni nella situazione economica della persona beneficiaria successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento nell'ambito del progetto personalizzato, con decorrenza dalla data di variazione.
6. In caso di ISEE, anche superiori alla soglia di accesso, a fronte di una insufficiente liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili di proprietà, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della quota sociale della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di efficaci accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/ pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

TITOLO III – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Articolo 16 - Disposizioni comuni in tema di interventi economici ad integrazione del reddito

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito del nucleo familiare determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Gli interventi di sostegno economico vengono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.
3. I criteri per l'erogazione di interventi economici ad integrazione del reddito devono tenere conto:
del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii., dai relativi provvedimenti attuativi;
delle disposizioni del presente regolamento.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro il termine previsto per l'approvazione delle tariffe, la Giunta comunale con riferimento all'elenco degli interventi economici ad integrazione del reddito, provvede ad aggiornare le relative soglie ISEE espresse in termini di valore ISEE massimo di accesso, tenuto conto degli eventuali indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale.

TITOLO IV – CONTROLLI

Articolo 17 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

Articolo 18 – Tipologia dei controlli

1. I controlli si definiscono:
 - con riferimento ai destinatari, in:
 - generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
 - puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
 - con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
 - con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
 - indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
 - dati anagrafici
 - dati e notizie personali
 - dati economici, finanziari e patrimoniali

Articolo 19 – Determinazione della metodologia di accertamento

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 20, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di beneficiari.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 20 – Controlli a campione

1. Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione nella misura minima del 5% delle domande presentate ed inerenti al singolo servizio o la singola

agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario.

2. Per estrapolare il 5% delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.
3. La selezione sarà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni n domande, dove n è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime) fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato. Esempio: se le domande presentate sono cento, si dovranno esaminare a campione dieci domande. La selezione delle domande sarà così determinata: una domanda ogni dieci (rapporto 100:10) e saranno selezionate la decima, la ventesima e la trentesima domanda, ecc., sulla base del numero di protocollo.

Articolo 21- Controlli mirati

Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo, il Comune provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati dell'istanza o precedentemente dichiarati;
- contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale.

Articolo 22 – Documentazione probatoria ed integrativa

1. Il Responsabile dei Controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante).
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
3. Per la verifica dell'invalidità superiore al 66%, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta alla Commissione competente un'attestazione sulla percentuale di Invalidità riconosciuta.
4. Il Responsabile dei Controlli può richiedere, al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Articolo 23 – Procedimenti sui controlli

1. Nell'ambito dei criteri indicati nell'art. 21 – Controlli mirati -, saranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:
 - a) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;

- b) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è inferiore al canone annuo di locazione
il valore I.S.E. è inferiore al canone annuo di locazione;
2. Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi sarà invitato a partecipare attivamente, in uno spirito di reciproca collaborazione, al procedimento di controllo.
 3. Si procederà all'esclusione delle domande per la concessione delle prestazioni sociali agevolate nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
 - b) assenza di motivazione in ordine alla inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
 - c) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare nella misura di almeno il 30% superiore all'importo del canone di locazione attualmente corrisposto;
 - d) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova del mantenimento delle necessità medie di sostentamento del proprio nucleo familiare, non essendo altresì soggetto preso in carico dai Servizi Sociali;
 - e) accertamento della perdita dei requisiti inerenti la partecipazione della domanda alla ammissione delle agevolazioni.
 4. Il richiedente esprime, altresì, nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive norme modificative ed integrative.
 5. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostituiva dovrà preventivamente contenere l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
 6. Il procedimento del controllo si compone delle seguenti fasi:
 - a) Prima fase: l'Ufficio competente provvede a comunicare con lettera raccomandata A/R al richiedente che la sua dichiarazione sostituiva è sottoposta a controllo nell'ambito dei criteri del presente regolamento, specificando le motivazioni per le quali la dichiarazione viene sottoposta a controllo. Sono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti previsti dal procedimento. L'Ufficio provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa ogni documentazione già in possesso del Comune.
 - b) Seconda fase: nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà, pertanto, ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato

con le risultanze dei registri da questa custoditi. A tal fine, in caso di necessità - relativamente alla verifica di situazioni reddituali e patrimoniali - il Comune attiverà coordinamenti operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di appartenenza. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Responsabile del Servizio adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

c) Terza fase: il procedimento di controllo viene concluso con provvedimento del Responsabile costituente provvedimento definitivo.

7. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
8. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi ai cittadini richiedenti e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dai cittadini richiedenti, oltre che presso la banca dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti ove necessario, sono raccolti presso gli uffici comunali competenti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti ai cittadini richiedenti i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 25 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibili con quanto qui disposto.

Articolo 26 – Regolamentazione dei servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 27 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.

Allegato - INTERVENTI E SERVIZI

CAPO I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

1.1 Segretariato sociale

Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali ovvero mediante altre figure adeguatamente formate, garantisce lo sportello di segretariato sociale, con accesso su appuntamento.

L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- a) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi (mediante assistenti sociali ovvero mediante altre figure adeguatamente formate);
- b) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso agli interventi e ai servizi alla persona in ambito sociale, mediante assistenti sociali;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale, mediante assistenti sociali;
- d) segnalare, da parte del servizio sociale professionale, le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'A.S.S.T. (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.D., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando il bisogno del cittadino viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra cittadini e servizio sociale comunale.

Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale professionale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

1.2. Presa in carico del servizio sociale

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.

L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, viene garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione, nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multiproblematicità.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono in capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

1.2.1 -Valutazione dello stato di bisogno

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze;

- b) incapacità di provvedere a sé stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socioassistenziali;
- d) presenza di fragilità personale in situazione di assenza o carenza della rete sociale.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano, a titolo non esaustivo:

- a) la situazione familiare;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- f) la capacità di assumere decisioni;
- g) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- h) la disponibilità di risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- i) la disponibilità personale di risorse di rete;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare è considerato un elemento aggravante la condizione di bisogno.

1.2.2 Progetto personalizzato di intervento

A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con la persona e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 in materia di conferenze di servizi.

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dalla persona interessata, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte della persona interessata, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

1.2.3 -Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

CAPO II - Interventi economici ad integrazione del reddito

2.1 -Descrizione dell'intervento

Per intervento di sostegno economico si intende un contributo in denaro ovvero in titoli di acquisto di beni e/o servizi ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolto a persone e a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

2.2 -Finalità

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

2.3 -Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 (persone non residenti, ma presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza, fatta salva la richiesta di rimborso allo stesso) del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

2.4 -Tipologia degli interventi

Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione delle situazioni:

- contributi ordinari;
- contributi straordinari.

2.4.1 -Contributi ordinari

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, con progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale, impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio, e/o del nucleo familiare, figli o per cause diverse (psichiche, fisiche, sociali ...). Detto progetto è condiviso con la persona richiedente e da questa debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari, come determinata ai sensi dell'art. 15. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o ad altro soggetto creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

Il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Lo stesso è prorogabile nel caso in cui permangano le condizioni di bisogno del nucleo, certificate da relazioni sociali e/o sanitarie.

Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto personalizzato, nel quale la persona interessata ed il suo nucleo assumono l'obbligo di rispettare gli impegni presi fra cui, di norma, viene inserito, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità, fatto salvo il rispetto delle norme contenute in specifici regolamenti in materia.

2.4.2 -Contributi straordinari

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo stesso.

Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o al soggetto creditore ovvero al soggetto che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie, a titolo non esaustivo:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa, quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socioassistenziali o sanitari;
- d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

CAPO III - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

3.1 Servizio di assistenza domiciliare

3.1.1 – Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e nuclei familiari in situazione di fragilità psico-sociale o di altra natura.

3.1.2 - Finalità

Il S.A.D. è finalizzato a garantire alle persone coinvolte autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o fragilità sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari, laddove necessario.

3.1.3 - Destinatari

I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari, come sopra identificati, residenti o domiciliati nel Comune. Nel caso di persone domiciliate, l'attivazione del servizio è subordinata alla presa in carico ed alla autorizzazione da parte del servizio sociale del Comune di residenza, che si assume l'intero onere del servizio.

Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

3.1.4 -Tipologia delle prestazioni

Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioassistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare della persona;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

La tipologia di prestazione socioassistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

3.1.5 -Partecipazione al costo del servizio

È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento.

La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore/accessi di SAD fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

3.2 Pasti a domicilio

3.2.1 -Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio della persona richiedente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

3.2.2 -Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire alla persona autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a chi non è in grado di provvedervi autonomamente.

3.2.3-Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

3.2.4 -Tipologia delle prestazioni

Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

Il menù è uguale per tutti i fruitori del servizio. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari esigenze dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

3.2.5 -Partecipazione al costo del servizio

È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento.

La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

3.3 Servizio di trasporto sociale

3.3.1 -Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nell'accompagnamento di persone in situazione di fragilità per l'accesso a servizi erogati da Enti pubblici e/o da soggetti privati, sulla base delle esigenze, come esplicitate nel corso del colloquio con il Servizio di segretariato sociale professionale.

3.3.2 -Finalità

Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, e persone con fragilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto per:

- a) l'accesso non continuativo alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) l'accesso ai servizi come sopra indicati.

3.3.3 -Destinatari

Sono destinatari del servizio:

- a) persone con disabilità
- b) persone anziane non autosufficienti
- c) situazioni segnalate dal servizio sociale

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

3.3.4 -Tipologia delle prestazioni

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio generalmente comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione del richiedente e l'accompagnamento presso il servizio di destinazione.

Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

3.3.5 -Partecipazione al costo del servizio

Il servizio viene erogato senza alcuna compartecipazione da parte dei fruitori.

Nel caso in cui si determinasse la non gratuità del servizio, la partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento, specificano che: a) la quota di partecipazione al costo del servizio sarà determinata moltiplicando il numero di chilometri percorsi nel mese di riferimento per la tariffa individuata e b) la lunghezza dei percorsi è preventivamente definita, tenendo conto

dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e arrotondata all'unità.

Capo IV – Interventi socio-educativi

4.3 Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

4.3.1 -Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato “A.D.M.”, consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

4.3.2 -Finalità

Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

4.3.3 –Destinatari

Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- a. sottoposti a un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
- b. che necessitano di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale;
- c. che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

4.3.4 -Tipologia delle prestazioni

L’assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

4.3.5 -Partecipazione al costo del servizio

Il servizio viene erogato senza alcuna compartecipazione da parte dei fruitori.

Nel caso in cui si determinasse la non gratuità del servizio, la partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all’art. 13 del presente regolamento, moltiplicando il numero di ore di A.D.M. fruite nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

4.4 Servizio di incontri protetti (spazio neutro) (nuovo)

4.4.1 -Descrizione del servizio

Il servizio consiste in incontri protetti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, alla presenza di educatori professionali, tra i figli ed genitori ovvero altre figure parentali, in presenza di relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità

4.4.2 -Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni tra figli e genitori ovvero altre figure parentali funzionali all'interesse del minore per il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di relazioni positive;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore, o di altra figura parentale, salvaguardando il superiore interesse del minore.

4.4.3 -Destinatari

Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'Autorità Giudiziaria, a seguito di separazione/divorzio, conflitto familiare, affido eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

4.4.4 -Tipologia delle prestazioni

Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia.

4.4.5 -Partecipazione al costo del servizio

Il servizio viene erogato senza alcuna compartecipazione da parte dei fruitori.

È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento.

La quota di partecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa individuata.

4.5 Centri diurni per minori/Centri educativi diurni

4.5.1 -Descrizione del servizio

Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di supporto scolastico, di tempo libero e di socializzazione.

4.5.2 -Finalità

Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

4.5.3 -Destinatari

Destinatari del servizio sono principalmente minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

4.5.4 -Tipologia delle prestazioni

Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali e didattiche, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione. Il servizio prevede l'inserimento in contesti che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e/o per parte dell'estate.

4.5.5 -Partecipazione al costo del servizio

Il servizio viene erogato senza alcuna compartecipazione da parte dei fruitori.

Nel caso in cui si determinasse la non gratuità del servizio, la partecipazione al costo dello stesso sarà determinata secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento, moltiplicando il numero delle settimane di frequenza per la tariffa individuata.

CAPO V – Interventi e servizi residenziali e semiresidenziali a favore di persone con disabilità

5. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.)

5.1 -Descrizione del servizio

Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.

5.2 -Finalità

Il servizio è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

5.3 -Destinatari

Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

5.4 -Tipologia delle prestazioni

Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socioeducativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socioeducativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socioeducativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

5.5 -Partecipazione al costo del servizio

È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento.

Il contributo per la fruizione del servizio sarà pari alla differenza tra la quota totale del servizio e la quota di partecipazione determinata ai sensi del precedente punto.

CAPO VI -Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

6.1 Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo

6.1.1 Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, determinato secondo la tipologia di riferimento.

6.1.2 Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:

- alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
- alle persone con disabilità
- alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio con un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

6.1.3 Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone con disabilità e persone anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte della persona interessata e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico sociale/sanitario/sociosanitario ovvero disposta dall'Autorità Giudiziaria.

La scelta della struttura di ricovero è rimessa all'assoluta discrezione della persona interessata o dei suoi parenti.

Il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

6.1.4 -Partecipazione al costo del servizio

È prevista una partecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 15 del presente regolamento ovvero secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento.

Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di partecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza, determinata ai sensi del precedente comma 1.

Resta inteso che, in caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere ad accordi, con l'utenza, finalizzati all'alienazione di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Diversamente, la contribuzione annuale, per la parte eccedente il dovuto, è intesa come anticipazione comunale di quanto dovuto dall'utenza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sulla futura eredità. Il Comune può avvalersi di opportune forme di garanzia per il rimborso delle spese anticipate, indicando a titolo non esaustivo le seguenti:

- a) Dichiarazione privata di debito - atto a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art.498 C.C. redatta nelle forme di legge;
- b) Donazione remuneratoria - ex art. 770 c.c. e seguenti
- c) Ipoteca volontaria - immediata - ex art.2821 e ss. c.c. mediante la quale il Comune limita il potere dispositivo sull'immobile; l'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato.

6.2 Rette di servizi residenziali socioeducativi per minori

6.2.1 Descrizione dell'intervento

Per retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minori.

6.2.2 Finalità

La retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

6.2.3 -Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'intervento qui in oggetto sono minori in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione inseriti in strutture residenziali a seguito di:

- provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente;
- progetto consensuale condiviso tra il servizio sociale e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

6.2.4 – Partecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento.

6.3 Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali diurni per persone anziane e disabili e non autosufficienti (Centri Socio-Educativi, Centri Diurni o similari)

6.3.1 -Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali diurni si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali diurni a carattere sociale o sociosanitario per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore, su delega della persona beneficiaria. A titolo esemplificativo Centro Diurno Disabili (CDD), Centro Socio-Educativo (C.S.E) Centro Diurno Integrato (CDI)

6.3.2 -Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socioeducativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.
- d) acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

6.3.3 -Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socioeducative, socio-animative e sociosanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

6.3.4 -Partecipazione al costo del servizio

È prevista una contribuzione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente regolamento.

Il contributo per l'integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di partecipazione determinata ai sensi dello stesso.